



CITTA' DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

C.F. e partita IVA 02790550640



COMANDO POLIZIA LOCALE

Nr. 32 / 2021 Reg. Ord.

IL SINDACO

- PREMESSO** Che l'art. 29 del Codice della strada sancisce ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- CONSIDERATO** Che la presenza di siepi invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viaria, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne o interferenti in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla sicurezza delle strade pubbliche;
- CONSIDERATO** Che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale anzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;
- RITENUTO** Che il mancato rispetto di tale norma, soprattutto in aree periferiche e rurali, è causa di occultamento di segnali stradali, visibilità, nonché danni anche di natura penale collegati e collegabili alla caduta di rami secchi o verde;
- VISTO** Il Regolamento di Polizia Rurale vigente;
- VISTO** Il Regolamento di polizia Urbana vigente
- VISTI** Gli artt. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- VISTI** Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- VISTO** Il T.U.E.L. contenuto nel Decreto Legislativo nr. 267/2000
- VISTO** Il DPCM 10 aprile 2020;
- VISTO** Il chiarimento nr. 20 del 20/04/2020 del Presidente della Regione Campania;
- RILEVATA** L'urgente necessità di provvedere all'eliminazione dei pericoli in atto segnalati;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche situate nel territorio del Comune di Montoro, **di provvedere a:**

- **Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;**
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale e/o che nascondono e/o limitano la visibilità di segnali stradali, della pubblica illuminazione o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada;**
- **Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;**
- **Eeguire i lavori di coltivazione dei fondi, opere edili, stradali o di altra origine evitando l'apporto o lo spargimento di fango, terriccio o di detriti sulla sede stradale, anche a mezzo di ruote dei veicoli provenienti da accessi e da aree limitrofe;**
- **Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**

I suddetti interventi, nel rispetto della normativa COVID, di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi lambenti le strade, dovranno essere mantenuti in atto sempre.

Trascorsi 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio in danno, le relative spese saranno poste a carico dei proprietari e/o responsabili inadempienti, oltre, se non vengono ravvisate più gravi violazioni delle vigenti disposizioni, l'applicazione della sanzione amministrativa, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 29 del Codice della Strada, pari alla somma da € 173,00 a € 694,00.

RICORDA CHE

- 1) In caso di presenza di più proprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione.
- 2) Le sanzioni per le violazioni alla presente si applicano alla persona su cui grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile, sia esso custode della cosa, proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc.
- 3) La responsabilità Penale e Civile per eventuali danni a persone e cose, che avessero a verificarsi a seguito della mancata ottemperanza del presente Provvedimento ricade esclusivamente sugli stessi soggetti di cui al punto 1) e 2);
- 4) Le norme del D.Lgs. 285/92, relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni prevedono:
 - La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
 - La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
 - La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Manda a dar notizia della presente al pubblico mediante pubblicazione all'albo comunale on-line, affissione di copia nelle strade principali del Comune e mediante pubblicazione da parte di organi d'informazione locali nonché sui social network dell'Ente.

Dispone altresì l'invio del presente Provvedimento a mezzo del Messo Comunale alla Prefettura/Questura, alla Compagnia Carabinieri di Solofra, alla Stazione Carabinieri di Montoro, al Comando Stazione Carabinieri Forestale, alla Polizia Municipale, al Responsabile Settore Ambiente-Patrimonio e Manutenzione dell'Ente in Intestazione, ognuno per la parte di competenza.

La presente Ordinanza sostituisce ed annulla le precedenti riguardanti la materia.

Avverso il presente Provvedimento, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Verifiche sul rispetto dell'Ordinanza sono demandate ai Carabinieri, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale e a tutti gli Agenti di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, 26 Aprile 2021

Il Sindaco

Avv. Girolamo GIAQUINTO